COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.12.2005
COM(2005) 632 definitivo

2005/0250 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

ai fini dell'adesione della Comunità europea al regolamento n. 107 della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulle prescrizioni relative all'omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. ASPETTI GENERALI

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997, in data 24 marzo 1998 la CE diveniva parte contraente dell'Accordo del 1958 riveduto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) e aderiva a 78 regolamenti allegati a tale accordo. La suddetta decisione è entrata in vigore il 24 marzo 1998.

L'articolo 3, paragrafo 3 di tale decisione stabilisce che la Comunità può decidere di applicare un regolamento cui non aveva aderito alla data della sua adesione all'accordo riveduto se il Consiglio approva il regolamento in questione a maggioranza qualificata previo parere conforme del Parlamento europeo.

Il regolamento n. 107 dell'UN/ECE[1] sulle prescrizioni relative all'omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione mira soprattutto a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio di autoveicoli tra le parti contraenti garantendo alti livelli di sicurezza nell'uso dei veicoli. La Commissione ritiene dunque auspicabile che la CE vi aderisca.

È inoltre previsto che il regolamento in questione diventi parte integrante del sistema di omologazione degli autoveicoli perché il campo di applicazione della direttiva 2001/85/CE è simile al regolamento n. 107.

Si noti che la CE deciderà la sua adesione al presente regolamento in base a documenti che sono disponibili nelle lingue ufficiali dell'UN/ECE (Inglese, Francese e Russo). Poiché la CE è divenuta parte dell'accordo 1958 UN/ECE, è necessario seguire le procedure previste in tale accordo. Si allegano pertanto solo le versioni francesi e inglesi del regolamento n. 107. Le traduzioni di tale regolamento vengono pubblicate prima della sua entrata in vigore.

2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DECISIONE

Scopo della proposta di decisione è permettere alla Comunità di aderire al regolamento n. 107 dell'UN/ECE sulle prescrizioni relative all'omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione.

[1] Documento UN E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.106/Rev.1, modificato dal documento E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.106/Rev.1/Corr.1

2005/0250 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

ai fini dell'adesione della Comunità europea al regolamento n. 107 della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulle prescrizioni relative all'omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione[2]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")[3], e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e il secondo capoverso dell'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) I requisiti standardizzati del regolamento n. 107[5] sulle prescrizioni relative all'omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione mirano soprattutto a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio di autoveicoli tra le parti contraenti garantendo alti livelli di sicurezza e di protezione nell'uso dei veicoli.

(2) La Commissione ritiene pertanto che il regolamento n. 107 deve entrare a far parte del sistema comunitario di omologazione degli autoveicoli.

---

2 Prendendo in considerazione tutte le modifiche fino a e incluso il Corrigendum 1 alla revisione 1, entrato in vigore il 19 ottobre 2004

3 GU L 346 del 17.12.1997, p. 78.

4 GU C del ... ., p ..

5 Documento UN E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.106/Rev.1, modificato dal documentoE/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.106/Rev.1/Corr.1

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità applicherà il regolamento n. 107 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulle prescrizioni relative all'omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione

2. Il testo del regolamento è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il regolamento n. 107 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulle prescrizioni relative all'omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione entra a far parte del sistema comunitario di omologazione degli autoveicoli.

Articolo 3

La Commissione informerà il Segretario generale delle Nazioni Unite della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente